

Legge regionale 04 aprile 2013 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

Art. 94

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 41, 42, 44, 51, 52, comma 2, 58, 58 bis, 59, 60, 61, 64, comma 7 ter, 69, 72, 78, 80, 83, commi 3 e 4, 89, comma 1, lettera c), 95 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo);

b) i commi 31 e 32 dell'articolo 106 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (modificativi degli articoli 58 e 59 della legge regionale 2/2002);

c) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7 (modificativi degli articoli 58 e 58 bis della legge regionale 2/2002);

d) l'articolo 36 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modificativo dell'articolo 95 della legge regionale 2/2002);

e) gli articoli 45, 46 e 47 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (Interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia);

f) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativi degli articoli 45 e 46 della legge regionale 30/1984);

g) il comma 6 bis dell'articolo 30, il comma 4 dell'articolo 37 e il comma 7 dell'articolo 40 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato);

h) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 (modificativa dell'articolo 30 della legge regionale 12/2002);

i) il comma 4 bis dell'articolo 79 della legge regionale 7/2011 (Adeguamenti della

legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali 50/1993, 4/2005, 7/2003, 29/2005 e 11/2009 in materia di attività economiche);

j) la lettera a) del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012).

2. A decorrere dal 31 dicembre 2013 sono abrogate:

a) le lettere a), c), c bis) ed e) del comma 1 e il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

b) le lettere b) e c) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7/2011.